



REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO MOBILIARE*

* Approvato dal Consiglio generale della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì il 23 febbraio 2006.

Indice

- Articolo 1 – Aspetti generali e oggetto del Regolamento
- Articolo 2 – Criteri di gestione
- Articolo 3 – Gestione affidata a intermediari esterni
- Articolo 4 – Gestione diretta
- Articolo 5 – Controllo e rendiconto

Art. 1 – Aspetti generali e oggetto del Regolamento

1. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari.
2. Il Consiglio di amministrazione terrà conto dei seguenti indirizzi di carattere generale nella gestione degli strumenti finanziari costituenti il patrimonio mobiliare, di seguito "patrimonio", con l'esclusione di quelli detenuti dalla Fondazione con finalità strategiche, ovvero nel perseguimento delle finalità statutarie.

Art. 2 – Criteri di gestione

1. La gestione del patrimonio è ispirata a criteri di diversificazione del rischio degli investimenti, secondo parametri che contemperino convenientemente l'esigenza di conservarne il valore e di ottenere dallo stesso un idoneo rendimento, adeguato al perseguimento delle finalità istituzionali.
2. I criteri di diversificazione tra i settori e/o le tipologie d'investimento degli strumenti finanziari vengono periodicamente definiti dal Consiglio generale, in funzione dell'andamento dei tassi reali, delle linee generali di sviluppo dell'attività erogativa e delle prospettive di mercato.
3. In ogni caso il patrimonio è impiegato in coerenza con gli obiettivi prefissati di erogazioni annue, in un orizzonte pluriennale, con l'esigenza di assicurare, nel lungo periodo (anni cinque), un incremento del patrimonio almeno pari al tasso di inflazione.

Art. 3 – Gestione affidata a intermediari esterni

1. La gestione del patrimonio, salvo quanto di seguito indicato, è affidata, tutta o in parte, preferibilmente ad intermediari abilitati ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sulla base dei seguenti criteri generali di selezione, opportunamente valorizzati secondo parametri predefiniti dal Consiglio di amministrazione: performance precedenti, stabilità organizzativa, costi del servizio, politiche di rapporto con la clientela, servizi aggiuntivi offerti.
2. Il Consiglio di amministrazione, verificate le proposte di almeno tre intermediari ritenuti idonei, delibera l'affidamento dell'incarico nell'esclusivo interesse della Fondazione, adeguandosi agli indirizzi del Consiglio generale.
3. La gestione del patrimonio non potrà essere affidata a società di intermediari nelle quali ricoprano cariche o abbiano partecipazioni rilevanti i componenti gli organi della Fondazione al momento dell'affidamento dell'incarico di gestione, né potranno essere designati quali componenti gli organi della Fondazione gli amministratori, i direttori generali o i dipendenti del gestore (o dei gestori).
4. L'incarico di gestione dovrà essere affidato a condizioni tese ad assicurare alla Fondazione opportune cautele e a contenere il rischio di investimento, tenendo tra l'altro conto del criterio di contenimento del costo e, in particolare, nel caso sia affidato alla società bancaria conferitaria ad evitare eventuali conflitti di interesse.
5. L'attività dei gestori deve essere vincolata al rispetto dei seguenti obblighi fondamentali:
 - operare nel rispetto dei regolamenti e delle disposizioni Consob e Banca d'Italia;
 - operare con controparti che non appartengano al loro gruppo, salvo specifiche deroghe

- comunicate per iscritto;
- provvedere, ove occorra, alla copertura dei rischi di cambio, salvo specifiche deroghe comunicate per iscritto;
- rispettare le percentuali massime di investimento azionario diretto e indiretto assegnategli, salvo deroghe comunicate per iscritto;
- generalizzato divieto di utilizzo di operazioni speculative che superano i criteri prudenziali di rischio;
- impegnarsi contrattualmente a fornire alla Fondazione supporti ed elementi di valutazione anche diversi da quelli a cui sono normativamente tenuti al fine di consentire i necessari monitoraggi patrimoniali, economici, finanziari, di rischiosità e di liquidità.

Art. 4 – Gestione diretta

1. Le disponibilità liquide di tesoreria vengono gestite direttamente dalla Fondazione secondo modalità organizzative interne definite dal Consiglio di amministrazione, in conformità alle previsioni dell'art. 27, comma 5, dello Statuto della Fondazione e con criteri di minimizzazione del rischio finanziario e di pronta liquidabilità.
2. La eventuale gestione diretta del patrimonio non affidato a intermediari abilitati terrà conto, in ogni caso, dei criteri di gestione indicati all'articolo 2.
3. Il Consiglio di amministrazione della Fondazione potrà inoltre utilizzare il patrimonio per investimenti in società strumentali operanti in via esclusiva per la diretta realizzazione degli scopi statutari.

Art. 5 – Controllo e rendiconto

1. Il Consiglio di amministrazione vigila con continuità sul rispetto da parte degli intermediari del mandato di gestione conferito e controlla, in particolare, i risultati dagli stessi conseguiti, sotto il profilo patrimoniale, finanziario, di rischiosità e di rendimento, e ne verifica la coerenza con gli obiettivi della Fondazione, anche al fine di fornire al Consiglio generale ogni utile elemento per la definizione delle linee generali relative all'attività erogativa ed alle politiche di investimento del patrimonio.
2. Il Consiglio di amministrazione, tenuto conto dei rendiconti e delle informazioni acquisite dagli intermediari, relaziona periodicamente (di norma trimestralmente, salvo motivi d'urgenza) il Consiglio generale sulla situazione finanziaria della Fondazione ed in particolare illustra l'andamento degli investimenti del patrimonio.